



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 161 DEL 11-12-2019

OGGETTO:

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020

L'anno Duemiladiciannove addì Undici del mese di Dicembre alle ore Ventuno e minuti Zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Presenti	Assenti
PISCIOTTU STEFANO ILARIO MANNONI IGNAZIO MANDUCO GIOVANNI BATTISTA MOLINO PAOLO SIMONE TARAS MARIA LUCIA STEFANIA	CIROTTI TIZIANA
Tot. 5	Tot. 1

Assume la Presidenza il Sig. PISCIOTTU STEFANO ILARIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale MORONI PAOLA.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 178 del 29-11-2019;

Premesso che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

con voti tutti favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni nella stessa esplicitate,

- 1) di approvare la proposta di deliberazione n° 178 del 29-11-2019 avente per oggetto "TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 " che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato al responsabile del settore per i successivi atti di gestione;
- 3) Di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime resa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000.

Deliberazione di Giunta n° 161 DEL 11-12-2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco
PISCIOTTU STEFANO ILARIO



Il Segretario Comunale
MORONI PAOLA

Certifico che questa deliberazione é affissa oggi all'albo pretorio comunale con il n. _____ del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrá per quindici giorni consecutivi fino al . **28 DIC 2019**
Contestualmente all'affissione all'albo é comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla sede comunale, li **13 DIC 2019**




Il responsabile delle pubblicazioni

Certifico che la presente deliberazione è stata di pubblicata ai sensi di legge dal al

Dalla sede comunale, li


Il responsabile delle pubblicazioni



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 178 del 29-11-2019

OGGETTO:

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020

PROPONENTE: Responsabile del Settore FINANZE, CONTABILITA', TRIBUTI, PERSONALE - Giovanni Ogno

VISTO il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

VISTO il "*Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 11.04.2016 esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 28.11.1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato suddiviso il territorio comunale in n. 3 categorie, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 15.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate, le tariffe per l'applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche per l'anno 2019;

CONSIDERATO che il gettito della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2019, quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è pari a Euro 80.000,00;

RITENUTO di confermare le tariffe approvate per l'applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche per l'anno 2020, al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicistici non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo per far fronte alle eventuali istanze di rimborso da parte dei contribuenti;

RICHIAMATI:

– l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1,

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

– l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

– l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it :

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f):

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI CONFERMARE**, per le motivazioni espone in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe vigenti per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2020 così come indicate negli allegati prospetti a) e b), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che il gettito previsto per l'anno 2020 derivante dall'applicazione delle nuove tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è quantificato in € 80.000,00;
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
4. **DI DICHIARARE** la delibera di approvazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore

Giovanni Ogno



PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art 49 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n 267 – Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali - si esprime parere favorevole:

Il Responsabile del Settore: Giovanni Ogno



PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art 49 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n 267 – Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali - si esprime parere favorevole:

Il Responsabile del Settore: Ogno Giovanni

Allegata alla Deliberazione di n° del DEL



Comune di Santa Teresa Gallura
Provincia di Sassari

Segretario
[Firma]



Allegato alla Delibera G.C. n. del

Tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali, applicabili in questo comune appartenente alla V classe dal 1° gennaio 2020.

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Comune di

Classe

V

PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni che di fatto si prorrogano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 3 categorie.

La tassa è calcolata alla superficie occupata, espresso in mq. di mt. Le frazioni inferiori di mq. od di mt. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore a mq. od di mt., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente, con arrotondamento di mq.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% sino a 100 mq.
- del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.
- del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV, V e VI.

PARTE II – OCCUPAZIONI PERMANENTI

N°	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	Tariffa per categoria al mq.		
		1°	2°	3°
1	occupazione ordinaria del suolo comunale	26,33	23,24	20,50
2	occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (riduzione 30%)	18,43	16,26	14,35
3	Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione obbligatoria al 30%)	7,90	6,97	6,15
4	passi carrabili:			
5	passi costruiti da privati e soggetti a tassa – base imponibile = superficie convenzionale di un metro x la larghezza reale del passo (riduzione obbligatoria 50%)	13,16	11,62	10,25
6	divieto di sosta indiscriminato imposto dal Comune a richiesta dai proprietari di accessi carrabili o pedonali (riduzione al 10%)	13,16	11,62	10,25
7	passi costruiti direttamente dal Comune:			
8	superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera:			
9	oltre 9 mq. La superficie eccedente si calcola in ragione del 10% (riduzione obbligatoria del 50%)	13,16	11,62	10,25
10	passi costruiti da comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (riduzione al 10%)	2,63	2,23	1,84
11	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (riduzione al 30%)	7,90	6,97	6,15

PARTE III – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n° 4 della parte I, in rapporto alla durata dell'occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50%.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N°	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	Tariffa per categoria al mq.		
		1°	2°	3°
1	occupazione ordinaria del suolo comunale	2,06	1,75	1,49
2	occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale (riduzione del 30%)	1,44	1,22	0,86
3	occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi o aree per le quali è già stata corrisposta la tassa	0,61	0,52	0,44
4	occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	2,06	1,75	1,49
5	occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione del 50%)	1,03	0,87	0,74
6	occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione dell'80%)	0,41	0,35	0,29
7	occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (diminuzione del 30%)	1,44	1,22	1,04
8	occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 50%)	1,03	0,87	0,74
9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzione tariffa ordinaria dell'80%)	0,41	0,35	0,29
10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la cui riscossione è effettuata mediante convenzione (la tariffa ridotta del 50%)	1,03	0,87	0,74

PARTE IV – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Tariffe relative alle occupazioni permanenti:

N°	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	Tariffa per categoria al mq.		
		1°	2°	3°
1	Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere	258,22	219,49	180,75

Per la costruzione a Cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui sopra, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

Occupazione sottosuolo e soprassuolo – casi particolari

Per le occupazioni permanenti realizzati con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali di servizi medesimi la tassa è determinata forfetariamente come segue:

1) euro 0,77 per utenza (comuni fino a 20.000 abitanti).

In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al comune non può essere inferiore a euro 516,45. La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti, di cui al presente paragrafo, effettuata dalle aziende esercenti attività strumentali di pubblici servizi.

Gli importi di cui al punto 1), sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N°	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	Tariffa per categoria al mq.		
		1°	2°	3°
1	occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:			
	- fino a 1 Km lineare	15,49	13,16	10,84
	- superiore al Km lineare	23,24	19,75	16,26
2	Occupazioni di cui al punto 1 di durata superiore a 30 giorni: la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:			
	- del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:			
	- fino a 1 Km lineare	20,14	17,12	14,09
	- superiore a 1 Km lineare	30,21	25,63	21,14
3	- del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:			
	- fino a 1 Km lineare	23,24	19,75	16,26
	- superiore al Km lineare	34,86	29,63	24,40
4	- del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:			
	- fino a 1 Km lineare	30,98	26,33	21,69
	- superiore al Km lineare	46,48	39,50	32,53

PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N°	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	Tariffa per categoria al mq.		
		1°	2°	3°
1	centro abitato	46,48	39,50	32,53
2	zona limitrofa	38,73	32,92	27,11
3	sopborghi e zone periferiche	23,24	19,75	16,26
4	frazioni	7,74	6,58	5,42

La tassa di cui al punto 1) è applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni litro o frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi, raccordati tra loro, la tassa (nella misura di cui al punto 1)) viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e delle aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq..

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4 comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n° 1, salva che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N°	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	Tariffa per categoria di mq.		
		1°	2°	3°
1	centro abitato	10,32	8,77	7,23
2	zona limitrofa	7,74	6,58	5,42
3	fracioni, sobborghi e zone periferiche	5,16	4,36	3,61

